

22 Set 2017

Attuazione Codice, ok al decreto Mit sulla programmazione: priorità alle incompiute

Giuseppe Latour

Priorità alle opere incompiute. E a tutte le attività di ripristino e messa in sicurezza. Con un periodo cuscinetto piuttosto lungo: le nuove regole entreranno a regime per la programmazione 2019-2021. Sono solo alcune delle indicazioni di maggiore novità che arrivano dal decreto delle Infrastrutture, di concerto con il Mef, con le istruzioni per le amministrazioni alle prese con la definizione dei programmi di appalto. Il provvedimento, previsto dal nuovo codice dei contratti all'articolo 21, ieri ha superato un passaggio decisivo, ottenendo il via libera delle Regioni. A questo punto il percorso è sostanzialmente completo prima della pubblicazione finale.

Il testo, lungo undici articoli (di cui siamo in possesso ma non è ancora pubblicabile), delinea il nuovo modello di pianificazione degli enti, riportando anche due allegati che contengono gli schemi tipo per la predisposizione dei programmi, sia per i lavori che per i **servizi e le forniture**, pur con una scansione temporale diversa: triennale nel primo caso e biennale nel secondo. Si tratta di una novità del decreto n. 50 del 2016. Adesso, infatti, le amministrazioni dovranno pianificare nel dettaglio anche gli acquisti di servizi e forniture. Come avviene per i lavori, anche in questo caso bisognerà indicare un ordine di priorità. E andrà specificata l'intenzione di fare ricorso a una centrale di committenza regionale.

Quanto alle **opere**, la novità più interessante è legata senza dubbio ai **livelli di progettazione** necessari all'inserimento nei diversi elenchi. In questo caso si punta a raccordare le norme con il nuovo decreto sui livelli di progettazione che manderà in soffitta il preliminare. Un'opera può essere inserita nel programma triennale dei lavori pubblici "limitatamente ad uno o più lotti funzionali", purché con riferimento all'intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il primo step del progetto di fattibilità, oppure, se viene superata la soglia di un milione di euro, sarà necessario il progetto di fattibilità vero e proprio.

In sede di programmazione degli interventi andrà **indicata una priorità** da seguire secondo tre livelli. Saranno privilegiati "i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento delle opere incompiute, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario".

Alle **opere incompiute** viene dedicata un'attenzione specifica: dovranno avere, di fatto, un loro elenco. Per ogni opera non completata andranno indicate le risorse necessarie alla chiusura del cantiere.

Infine, una novità molto importante e voluta dalle Regioni riguarda l'entrata in vigore di queste

misure. «Il presente decreto – stabilisce l'ultimo articolo del provvedimento - si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture». Le amministrazioni, cioè, avranno ancora tutto il 2018 per organizzarsi secondo le regole della nuova programmazione.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved